COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELO TIRABOSCHI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3233) 111

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 111, 115

Coloni Sergio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 115

Latronico Fede (gruppo lega nord) 115

Marino Luigi (gruppo rifondazione comunista) 111, 115

Sostituzioni:

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 115

Votazione nominale:

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 116

La seduta comincia alle 9,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 ottobre 1993.

Ricordo che nella seduta del 4 novembre scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato relatore e Governo.

Avverto che le Commissioni I e VI hanno espresso, nella seduta di ieri, parere favorevole sul disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

LUIGI MARINO. Annuncio il voto contrario sui singoli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.

2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.

3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, è portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'Istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei

ricavi, delle rimanenze, né delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.

(È approvato).

ART. 3.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi.

2. I titoli di cui al comma 1 avranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato.

3. Tale netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.

4. Con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 3.

(È approvato).

ART. 4.

1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo articolo 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato « Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria », e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

2. Sul conto « Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria » vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino al loro rimborso.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.

5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra.

(È approvato).

ART. 5.

1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto « Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria » dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto « Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria »

non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.

2. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.

3. Ove il saldo di fine mese del conto « Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria » risulti inferiore del 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.

4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.

(È approvato).

ART. 6.

1. Il conto « Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria » non può presentare saldi a debito del Tesoro.

2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

(È approvato).

ART. 7.

1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993.

(È approvato).

ART. 8.

1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto « Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria » del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'articolo 3, sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, nonché le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministro del tesoro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale.

(È approvato).

ART. 10.

1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbliga-

zioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.

2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 17,5 per cento della raccolta.

3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:

a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;

c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo.

(È approvato).

ART. 11.

1. La Banca d'Italia continua a corrispondere al Ministero del tesoro, sulla base di apposita convenzione, una contribuzione rapportata ai proventi riconducibili alla gestione della riserva obbligatoria. L'importo della contribuzione è determinato tenendo conto di quanto dovuto dagli enti creditizi a titolo di riserva obbligatoria e del differenziale tra il rendimento medio ponderato delle attività della Banca d'Italia nei confronti del Tesoro e l'interesse medio corrisposto sulla riserva stessa.

(È approvato).

ART. 12.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

premesso che il provvedimento rappresenta un momento centrale di scelta politica in ordine alle responsabilità monetarie;

valutate le disposizioni relative alla soppressione del conto corrente di tesoreria e l'istituzione in sua vece di un conto di disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia;

rilevato come la determinazione della base monetaria viene integralmente trasferita dalla responsabilità del Ministero del Tesoro a quella della Banca d'Italia;

considerata la necessità di continuare ad assicurare al Tesoro la necessaria liquidità,

impegna il Governo:

a garantire una corretta applicazione della suddetta disposizione;

ad eseguire una più approfondita analisi sul tema in ordine alla scelta di portare la politica monetaria fuori dalle competenze del Parlamento;

a riferire periodicamente al Parlamento della relazione trimestrale sul fabbisogno di cassa del settore statale del provvedimento, onde consentire di verificare, da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, tutta la situazione politico-monetaria in ragione dei poteri di indirizzo, di scelta e di controllo che si rendono utili ».

0/3233/V/1.

Latronico.

FEDE LATRONICO. Signor presidente, insisto per la votazione.

SERGIO COLONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

LUIGI MARINO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Latronico 0/3233/V/1.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

LUIGI MARINO. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare, e che in un certo senso completa il « divorzio » iniziato nel 1981 tra Banca d'Italia e Tesoro, risponde alla filosofia del trattato di Maastricht e, più precisamente, all'articolo 104 del medesimo. Poiché non condividiamo tale trattato (anzi, riteniamo che gli accordi di Maastricht siano falliti), poiché riteniamo altresì che la Banca d'Italia non sia un organismo neutrale o asettico, siamo contrari alla sostanza di questo provvedimento, con il quale si cede la gestione degli strumenti della politica monetaria alla Banca d'Italia, con conseguente esautoramento del Governo e, quindi, del Parlamento.

Premesso che in questa sede pensavamo di presentare un emendamento sulla riserva obbligatoria, così come modificata dal Senato, approfitto della presenza in Commissione del sottosegretario Coloni, per ricordare che, rispetto alla proposta iniziale del Governo, la quale prevedeva che l'ammontare della riserva prevista dal comma 1 fosse del 22,5 per cento della raccolta, il Senato, fissando tale percentuale al 17,5 ha respinto la proposta intermedia del sottosegretario Coloni, il quale chiedeva che essa fosse pari al 20 per cento.

Per le ragioni esposte, annuncio il mio voto contrario sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

Alla ripresa, procederemo direttamente alla votazione nominale.

La seduta, sospesa alle 9,35, è ripresa alle 10,5.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Cirino Pomicino, D'Alema, Grippo, Gualco, Mannino, Nicolosi e Ostinelli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Pinza, Gianna Serra, Di Giuseppe, Coloni, Aliverti, Fortunato e Matteja.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3233):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 23
Hanno votato *no* 2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aliverti, Arrighini, Borgia, Campatelli, Castagnola, Coloni, Di Giuseppe, Fortunato, Giuliari, Latronico, Lombardo, Matteja, Moioli, Pinza, Sanese, Serra Gianna, Solaroli, Soriero, Tarabini, Tiraboschi, Viganò, Vozza e Zarro.

Hanno votato no:

Guerra e Marino.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 15 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-5LG-13
Lire 500